



Comune di Ronco Scrivia

(Provincia di Genova)

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

Approvato con D. C. C. n. 23 del 29.06.07

## CAPO I

### IL SERVIZIO

#### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della Legge quadro 15 Gennaio 1992, n. 21 e della Legge Regionale 25 Luglio 1994, n. 40 (qui rispettivamente citate come L.Q. e L.R.), il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente di autovetture.
2. Il medesimo servizio è altresì disciplinato dall'art. 85 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dall'art. 244 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, 495.
3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dai Regolamenti Comunitari, dalle Leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

#### Articolo 2

#### DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. E' definito "noleggio di autoveicoli con conducente" il servizio che assicura la mobilità del trasferimento e rappresentanza su specifica richiesta dell'utenza per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della L.Q.

#### Articolo 3

#### AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione Comunale consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà del veicolo, ovvero la sua disponibilità, il rilascio dell'autorizzazione comunale a presentare il mezzo medesimo presso le strutture competenti per la sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. Ottenuta detta ultima e superate le verifiche di idoneità di cui all'art. 33 del presente regolamento, il Comune ne autorizza l'utilizzo.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. L'autorizzazione deve essere custodita a bordo del mezzo durante il servizio onde consentire senza difficoltà l'attività di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.

#### Articolo 4

#### AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, può essere rilasciata alle persone fisiche, cittadine di uno degli stati membri dell'Unione Europea e che abbiano le dimore nell'ambito del territorio comunale di Ronco Scrivia, ovvero intendano attivarle, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della L.Q., i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) Essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443;
  - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro ed in cooperative di servizi, operanti in conformità delle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane e negli altri organismi previsti dalle leggi;
  - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. B. della L.Q.;
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato, salvo quanto disposto dal successivo comma;
  4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### Articolo 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 12, stabilisce il numero degli autoveicoli da destinare al servizio tenendo conto della metodologia di calcolo prevista dall'art. 4 della L.R. Essa si riserva la facoltà di ridefinizione dei parametri numerici in relazione alla variazione delle condizioni di cui allo stesso art. 4 della L.R.
2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. Il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio da noleggio.

#### Articolo 6 RICONOSCIBILITA' DEI VEICOLI

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune. La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064 del 08.05.1992.

#### Articolo 7 SOSTITUZIONE VEICOLI

1. E' consentita, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, la sostituzione, per alienazione, del veicolo in servizio di noleggio con conducente.

#### Articolo 8 LOCAZIONE TEMPORANEA AD ECCEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere locati per la sostituzione temporanea ed eccezionale di quelli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio, avarie alla strumentazione misuratrice del percorso.

2. La locazione è autorizzata di volta in volta dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:
  - a. il veicolo locato e quello sostituito devono fare parte dell'organico stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
  - b. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque entro i trenta giorni nell'arco dell'anno.

#### Articolo 9

##### SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono, nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 18 della L.R., essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare di autorizzazione al noleggio con conducente e loro forme associative.

#### Articolo 10

##### AMBITO DI OPERATIVITA' E ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. La prestazione del servizio di noleggio con conducente è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Si prescinde dall'assenso in presenza delle convenzioni di cui all'art. 9.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi o cause di forza maggiore, al conducente è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.
3. L'acquisizione della corsa o dei servizi avviene, di norma presso la rimessa del vettore per qualsiasi destinazione o dal luogo di stazionamento prestabilito.
4. Conseguentemente, è fatto divieto di stazionare con il veicolo adibito al servizio, su strade od aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, diverse da quelle all'uopo destinate. Dal divieto possono essere escluse, con provvedimento della Giunta Comunale, le zone ferroviarie di Piazza Marconi, Piazza 2 Giugno e Piazza delle Torrette.
5. Salvo che si operi in esecuzione delle convenzioni di cui all'art. 9, è parimenti vietato esercitare il servizio su itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.
6. L'acquisizione di traffico nel territorio Comunale ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni o Stati delle Comunità Europee è consentita alle condizioni di reciprocità.

#### Articolo 11

##### MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni dipendente o collaboratore.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

## Articolo 12

### COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed al rilascio delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro tre mesi all'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
  - a. Responsabile del Servizio competente in funzione di Presidente;
  - b. Comandante od altro addetto al Corpo Polizia Municipale dallo stesso delegato;
  - c. Due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
2. La Commissione dura in carica quattro anni.
3. Il Membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
4. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Responsabile del Servizio che provvede altresì alla sua sostituzione.
5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.
6. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due componenti della Commissione stessa.
7. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Servizio.
9. La Commissione svolge un ruolo consultivo, propositivo e di impulso nei confronti degli Organi del Comune.

La Commissione, ove debba essere obbligatoriamente sentita, deve emettere il proprio parere non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Organo competente, dell'adozione del provvedimento finale, di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## CAPO II

### LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE

## Articolo 13

### ACCESSO ALLA PROFESSIONE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore di veicoli con conducente è consentito ai cittadini italiani, ovvero a quelli di un paese dell'Unione Europea o di altro paese che preveda la reciprocità, iscritti nel ruolo dei conducenti veicoli o natanti adibiti ad

autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 7 della L.R.

2. Qualora il servizio sia gestito in forma societaria, l'iscrizione al ruolo è richiesta, oltre che a tutto il personale di guida, anche al legale rappresentante della società.
3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per la conduzione dei veicoli di che trattasi in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio ovvero in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. Il certificato di iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza.

#### Articolo 14

##### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di veicoli con conducente è consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione, ai soggetti iscritti al Ruolo di cui all'art. 13 e che siano in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
  - a. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  - b. abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
  - c. abbia riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 Febbraio 1958, n. 75;
  - d. sia stato dichiarato fallito;
  - e. risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopra elencati il requisito continua ad essere non soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ed efficacia riabilitativa.

Qualora il servizio sia gestito in forma associativa il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto da tutti i soci per le S.N.C., dai soci accomandatari per le S.A.S o S.p.A., dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa sia proposto un institore o un direttore, il predetto requisito deve essere posseduto anche da quest'ultimo.

#### CAPO III

##### L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

#### Articolo 15

##### CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento di un concorso pubblico, per titoli, bandito in riferimento ai posti disponibili in organico e sulla base della graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando di concorso di cui al successivo art. 16.

3. In particolare, il medesimo Servizio è competente a:
  - a. curare la redazione dello schema del bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo art. 16;
  - b. esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;
  - c. valutare i titoli secondo i parametri elencati nel successivo articolo 17 ed a redigere la graduatoria di merito.
4. La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.
5. La disponibilità di autorizzazioni si verifica:
  - a. in caso di restituzione di autorizzazioni già concesse, revoca o decadenza dalle stesse con provvedimento divenuto inoppugnabile;
  - b. in caso di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento.

#### Articolo 16 CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni deve obbligatoriamente contenere:
  - a. il numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
  - c. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. l'indicazione del termine per la chiusura delle operazioni di scrutinio;
  - f. lo schema della domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando di concorso è approvato con provvedimento del Responsabile di Servizio ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

#### Articolo 17 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Servizio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio in appresso indicato:
  - a. titolo di studio: diploma di maturità punti 1;
  - b. titolo di studio: diploma di laurea punti 2;
  - c. servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private: per ciascun semestre punti 1, sino ad un massimo di punti 2;
  - d. precedente possesso di autorizzazione comunale (del Comune di Ronco Scrivia o altri) per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza o revoca: per ogni biennio di titolarità nella licenza punti 1;

- e. periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare di soggetto titolare di autorizzazione di noleggio con conducente: per ciascun semestre punti 2;
  - f. servizio svolto in qualità di sostituto, per periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: per ciascun semestre punti 2.
  - g. residenza nel comune di Ronco Scrivia da almeno tre anni punti 3;
  - h. conoscenza di lingua straniera documentata da attestato legalmente riconosciuto punti 0,5;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
  3. Le modalità di presentazione dei titoli e l'eventuale documentazione a loro corredo sono stabilite dal bando di cui all'art. 16 e potranno essere effettuate anche mediante autocertificazione.
  4. Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio l'autorizzazione verrà rilasciata in riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

#### Articolo 18 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile di Servizio, in conformità alla graduatoria di merito, formulata ai sensi del precedente art. 17, provvede al rilascio del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicoli con conducente nonché alla disponibilità dell'autorimessa così come previsto dall'art. 4 comma 1.
3. Al titolare dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di veicoli con conducente.
4. Allorché sia accertata la sussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità ovvero fatta rinuncia dell'autorizzazione d'esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 39.

#### Articolo 19 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio, fatte salve le previste ipotesi di sospensione decadenza e revoca, ha validità illimitata e viene sottoposta ogni anno a vidimazione ai fini della presentazione del veicolo alle operazioni di revisione periodica presso i competenti centri.
2. La vidimazione è condizionata al previo rilascio del nullaosta di cui all'art. 33, nonché alla verifica della permanenza, in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicoli con conducente.
3. Contestualmente all'operazione di vidimazione, l'ufficio comunale competente provvede a richiedere all'autorità amministrativa preposta all'esame di revisione dei veicoli l'urgente comunicazione di eventuali provvedimenti sospensivi dell'esame o del suo esito negativo.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 20  
TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Può essere autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni a ciò poste dall'art. 9 della L.Q., assolate le seguenti condizioni:
  - a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il Comune (nelle more della registrazione è sufficiente l'inoltro di dichiarazione del notaio attestante il già avvenuto trasferimento della titolarità/gestione dell'esercizio);
  - b. la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il Comune, insieme con l'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità come definite dall'art. 18.
2. Il Responsabile di Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. il trasferimento dell'autorizzazione deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente;
  - b. nel contratto di cessione o nella dichiarazione di successione la quota imputabile all'avviamento deve essere tenuta distinta dal valore assegnato al veicolo; nessun valore può essere attribuito all'autorizzazione trattandosi di atto amministrativo non commerciabile.
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 21  
AVVIO E SOSPENSIONE

1. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza della medesima autorizzazione, attivare nell'ambito del territorio di Ronco Scrivia un'autorimessa idonea al ricovero del mezzo e all'acquisizione degli ordinativi nonché avviare il servizio di trasporto in condizioni di perfetta operatività entro quattro mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, può essere concessa ragionevole proroga a discrezione del Responsabile di Servizio.
2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero l'organismo cui la medesima è conferita, che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio, deve darne comunicazione per iscritto, nel termine perentorio di 72 ore dall'inizio del periodo di sospensione, al Comune.

Articolo 22  
COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti negli articoli di Regolamento, di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, si rendesse necessaria;
  - c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - e. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - f. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria;
  - g. consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - h. rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme alla legge, ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - j. conformare il proprio abbigliamento alle disposizioni che saranno emanate dal competente Organo Comunale;
  - k. non utilizzare il veicolo per scopo diverso da quello autorizzato.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a. Far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio, salvo quanto previsto dall'art. 9, 1° comma, in ordine ai servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea;
  - b. Portare sul mezzo animali propri;
  - c. Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - d. Rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo;
  - e. Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 23  
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
- a. fumare;
  - b. gettare oggetti dai veicoli, siano essi fermi ovvero in movimento;
  - c. pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del mezzo;
  - d. pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 24  
SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. Nell'ambito dell'impresa familiare, i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 13 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1.
2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione ovvero un dipendente di questi, deve essere in possesso del requisito dell'iscrizione al Ruolo.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
4. La sostituzione e la collaborazione alla guida sono assoggettate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) – e), a preventiva autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, di volta in volta e una tantum, sulla scorta della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto/collaboratore dei predetti requisiti. L'istanza di autorizzazione dovrà altresì essere corredata della posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto nonché dei riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 2.

Articolo 25  
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il conducente, a richiesta del passeggero deve in qualunque momento interrompere la corsa (sempre che ciò non sia in contrasto con le norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada) esigendo il pagamento del solo importo dovuto, salvi gli eventuali supplementi richiesti dall'utente.
2. Il committente ha altresì il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo.
3. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al contachilometri, salvo che il passeggero, che deve esserne tempestivamente informato, dichiari che intende proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

Articolo 26  
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 27  
TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di autonoleggio.
3. I criteri di determinazione della tariffa e degli eventuali supplementi sono approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 28  
MISURATORI DI PERCORSO

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. E' fatto obbligo al noleggiatore di mantenere in perfetta efficienza la predetta strumentazione.
3. Il contachilometri può essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Tali verifiche vengono disposte nell'ambito dei controlli di cui al successivo art. 33. Le anomalie o i malfunzionamenti, accertati nel corso di detti controlli, debbono essere riparati prima dell'avvio del servizio.
4. Le avarie al contachilometri sopravvenute nel corso del servizio, salva l'eventuale prosecuzione della corsa prevista dall'art. 25, comma 3, debbono essere riparate prima di riprendere il servizio medesimo.

Articolo 29  
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto o dipendente.

Articolo 30  
PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno dei veicoli deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Servizio sentita la Commissione di cui all'art. 12, sempre che non sia in contrasto con i regolamenti comunali di pubblicità e del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 31  
RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune o direttamente al Servizio di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento.
2. E' fatto obbligo al noleggiatore di comunicare all'utente che ne faccia richiesta, indirizzo e recapito telefonico degli uffici comunali competenti in materia di reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 32  
ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal servizio di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 33  
IDONEITA' DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Il Servizio di Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sulla riconoscibilità dei veicoli adibiti al servizio di cui all'art.6 del presente regolamento comprese le verifiche di corretto funzionamento del contachilometri.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili per il suo ottenimento. Qualora nel corso delle verifiche di cui sopra si evidenzino anomalie tali da imporre la sospensione della circolazione del veicolo l'organo accertatore ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente per l'emissione del provvedimento cautelare.
3. Il positivo superamento delle verifiche di cui al comma 1, attestato con apposito nullaosta, consente la vidimazione annuale dell'autorizzazione definitiva di cui all'art. 3, comma 2.

#### Articolo 34 SANZIONI

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento è corrisposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di EURO 25,00 a un massimo di EURO 500,00 secondo quanto disposto dall' articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00 per le seguenti violazioni :
  - articolo 3 comma 4;
  - articolo 10 commi 4, 5 e 6;
  - articolo 13 comma 4;
  - articolo 21 comma 2;
  - articolo 22;
  - articolo 25 comma 3;
  - articolo 26;
  - articolo 28 commi 3 e 4
  - articolo 30;
  - articolo 31, comma 2;
2. Si applica la misura della sospensione e della revoca dell'autorizzazione nei casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 35 e 36.
3. L'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a Ruolo dei conducenti è sanzionato con le modalità di cui all'art. 17 L.R.
4. Con le modalità di cui all'articolo 16 della L.R. sono inoltre sanzionate le inosservanze all'obbligo convenzionale di espletare il servizio sussidiario od integrativo previsto dall'art. 9 Reg.
5. Le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

#### Articolo 35 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza è sospesa al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
  - a. violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui agli artt. 10 comma 6, 21 comma 2, 25 comma 3, 26, 28 comma 3 e 4;

- b. violazione, per la sesta volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 34 comma 1;
- c. sospensione del servizio per più di dieci giorni consecutivi senza averne dato comunicazione all'ufficio nei termini di cui al comma 2 dell'art. 21;
- d. sostituzione del veicolo alienato senza la preventiva autorizzazione;
- e. sostituzione e collaborazione alla guida non previamente comunicate ai sensi dell'art. 24 comma 4, con avvalimento di soggetti comunque in possesso dei requisiti dell'iscrizione al Ruolo e della idoneità morale;
- f. perdita, da parte del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto possessore, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14;
- g. raggiungimento della località di destinazione con effettuazione di percorso diverso da quello più breve ed in assenza di giustificati motivi o di cause di forza maggiore;
- h. esazione di compensi o maggiorazioni non dovuti con conseguente violazione delle determinazioni adottate dal Comune in materia di tariffe;
- i. violazione delle norme regolamentari relative al trasporto dei portatori di handicap;
- j. ingiustificata inosservanza delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche di idoneità dei mezzi di cui all'art. 33 comma 1, e dei termini di tempo assegnati previsti per riportare il veicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
- k. commissione di un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o un reato colposo, ambedue inerenti la circolazione, con sentenza definitiva di condanna.

Articolo 36  
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' revocata l'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a. violazione delle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni;
  - b. sostituzione o collaborazione alla guida non previamente autorizzata, con avvalimento di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
  - c. accertata inottemperanza al divieto temporaneo di proseguire l'attività di noleggiatore imposto con l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 38
  - d. violazione alle norme di Legge e di Regolamento sul conferimento delle autorizzazioni;
  - e. a seguito della comminatoria di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 35;
  - f. mancata restituzione nei termini previsti dall'articolo 38 comma 4 dell'autorizzazione sospesa;
  - g. mancato riacquisto, nei termini all'uopo fissati con ordinanza di sospensione di cui all'art. 35, dei requisiti prescritti dai precedenti artt. 13 e 14;
  - h. infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell'art. 18 comma 4, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di noleggiatore;

- i. accertata abusiva spiombatura della strumentazione di misurazione del percorso (contachilometri, ecc.) e/o sua manomissione in danno all'utenza;
- j. assenza ingiustificata del veicolo, per due volte consecutive, alle verifiche di cui all'art. 33.

Articolo 37  
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione del suo titolare per il mancato avviamento del servizio nei termini stabiliti dall'art. 21 comma 1.

Articolo 38  
PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE, LA REVOCA E LA DECADENZA

1. I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione sono adottati dal Responsabile di Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 12. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
2. E' parimenti adottato dallo stesso Responsabile di Servizio, sentita sempre la Commissione di cui all'art. 12, il provvedimento di revoca e di decadenza del titolo autorizzativo.
3. L'autorizzazione di esercizio e l'autorizzazione rilasciata a collaboratori, dipendenti conducenti e sostituti deve essere, in caso di sospensione, decadenza o revoca, restituita all'Ufficio entro 24 ore dalla data di notifica del provvedimento. Con l'autorizzazione di esercizio dovranno essere altresì restituiti i contrassegni di riconoscibilità (targhe metalliche, ecc.) dei veicoli.
4. La mancata ed ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi, nonché dei predetti contrassegni, ne comporta la revoca d'ufficio.
5. La sospensione, la revoca e la decadenza vengono comunicate all'Ufficio preposto all'immatricolazione dei veicoli (Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile od altre strutture corrispondenti) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO VI

NORME FINALI

Articolo 39  
RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del servizio deve presentare comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, restituendo l'autorizzazione.

Articolo 40  
EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 41  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione adottata dalla Giunta Provinciale.

